

# **STATUTO della Fondazione INGRADO – Servizi per le dipendenze**

## **I. Denominazione, sede, scopo e patrimonio della fondazione**

### **Art. 1 Denominazione e sede**

- 1.1 Sotto la ragione sociale “INGRADO – Servizi per le dipendenze” (qui di seguito Fondazione) è stata costituita una Fondazione autonoma ai sensi degli artt. 80 e seguenti del Codice civile svizzero con sede a Lugano.
- 1.2 Eventuali trasferimenti di sede in un’altra località della Svizzera necessitano del consenso dell’Autorità di vigilanza competente.

### **Art. 2 Scopo**

- 2.1 La Fondazione, mediante personale qualificato, si prefigge di rispondere in modo completo e qualitativo alle esigenze della popolazione nel campo delle dipendenze, collaborando con enti e istituzioni attive sul territorio. Essa interviene nel contesto cantonale ed ha in particolare i seguenti compiti:
  - prevenzione: offrire prestazioni ambulatoriali, semi-stazionarie e residenziali di prevenzione secondaria e terziaria orientate all’utenza nel campo delle dipendenze e delle addictions con un approccio bio-psico-sociale;
  - informazione / formazione: informare la popolazione in merito a problematiche legate alle dipendenze ed alle addictions e garantire una formazione continua ai professionisti del settore;
  - integrazione / reintegrazione: favorire l’integrazione sociale mantenendo l’obiettivo della riabilitazione e dell’inserimento/reinserimento socio-lavorativo o occupazionale e considerare, anche in caso di cronicità, la possibilità di un intervento orientato al miglioramento della qualità di vita;
  - Presa in carico: favorire la continuità degli interventi con un approccio integrato a carattere inter/multidisciplinare.

Per realizzare gli scopi la Fondazione si avvale di strutture ambulatoriali, semi-stazionarie e residenziali nel campo della cura, del sostegno, della riabilitazione e della consulenza di persone con problemi di dipendenza e dei loro familiari,

nel pieno rispetto della persona e della legislazione in vigore, assicurando l'autodeterminazione.

I bisogni dell'utenza e la tutela della salute sono al centro dell'agire della Fondazione che si impegna costantemente nell'analisi e nella valutazione dei processi di lavoro e degli strumenti, prestando particolare attenzione all'evoluzione nel campo delle dipendenze al fine di promuovere e sviluppare nuove prestazioni e servizi che possano rispondere alle necessità dell'utenza.

- 2.2 La Fondazione persegue obiettivi di pubblica utilità ed opera pertanto senza scopo di lucro.

### **Art. 3 Patrimonio**

- 3.1 Alla Fondazione è stato destinato un capitale iniziale consistente negli attivi e passivi della disciolta Società Ticinese contro l'alcolismo e per l'igiene sociale, come a bilancio 31.7.1991, che chiude con un attivo di CHF 1'604'072.22 e un passivo di CHF 1'601'066.42 e con un capitale proprio di CHF 160'074.35.
- 3.2 Contribuiscono a formare il patrimonio della Fondazione altre eventuali donazioni del suo fondatore o di terzi nonché i proventi derivanti dal patrimonio apportato.
- 3.3 La gestione del patrimonio della Fondazione deve avvenire secondo i principi riconosciuti.

## **II. Organizzazione della Fondazione**

### **Art. 4 Organi della Fondazione**

Gli organi della Fondazione sono il Consiglio di Fondazione e l'Ufficio di revisione.

### **Art. 5 Consiglio di Fondazione e relativa composizione**

- 5.1 La gestione della Fondazione spetta ad un Consiglio di Fondazione costituito da almeno 5 persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche.
- 5.2 Il Consiglio di Fondazione opera a titolo onorifico. Ai suoi membri spetta tuttavia il diritto ad un rimborso forfettario a copertura delle spese vive sostenute.

### **Art. 6 Costituzione e completamento**

- 6.1 Il Consiglio di Fondazione è un organo autonomo nella sua costituzione e nel suo completamento.

- 6.2 La durata del mandato è di 4 anni con possibilità di rielezione. In caso di dimissioni anticipate di un membro del Consiglio di Fondazione, la nomina del sostituto per il periodo restante deve avvenire tramite cooptazione. I nuovi membri succedono ai propri predecessori fino alla scadenza del mandato di questi ultimi.
- 6.3 Il Consiglio di Fondazione elegge al proprio interno il Presidente.
- 6.4 Al Consiglio di Fondazione spetta l'onere di notifica al Registro di Commercio circa tutte le modifiche nella composizione dei relativi organi e nell'assegnazione del diritto di firma ai membri.
- 6.5 La sospensione per giustificato motivo di membri del Consiglio di Fondazione è possibile in qualsiasi momento. Costituisce motivo giustificato la violazione da parte del membro in oggetto dei propri obblighi nei confronti della Fondazione o la sopravvenuta incapacità di adempiere adeguatamente al proprio mandato. La revoca della carica è deliberata dal Consiglio di Fondazione con una maggioranza qualificata pari a 2/3.

#### **Art. 7 Competenze**

- 7.1 Il Consiglio di Fondazione svolge le attività pertinenti la Fondazione, rappresenta quest'ultima nei rapporti verso l'esterno e ne amministra il patrimonio. Esso è investito di tutti i poteri che nel presente Statuto non siano stati espressamente delegati ad altri organi. In particolare il Consiglio di Fondazione ha le seguenti attribuzioni intrasmissibili ed inalienabili:
- direzione della Fondazione e sorveglianza della gestione;
  - definizione di un regolamento sull'assegnazione dei diritti di firma e di rappresentanza della Fondazione;
  - designazione dei membri del Consiglio di Fondazione e nomina dell'Ufficio di revisione;
  - approvazione del rendiconto annuale.
- 7.2 Il Consiglio di Fondazione ha facoltà di stabilire i regolamenti inerenti ai dettagli dell'organizzazione, della gestione del patrimonio nonché della gestione della Fondazione. Nell'ambito dello scopo originario, detti regolamenti possono essere modificati in qualsiasi momento dal Consiglio stesso, il quale dovrà fare pervenire la relativa notifica all'Autorità di sorveglianza competente.
- 7.3 Il Consiglio di Fondazione ha facoltà, fatte salve le intrasmissibili e inalienabili attribuzioni di cui all'art. 7.1, di delegare integralmente o in parte la gestione e/o il potere di rappresentanza ad uno o più membri del Consiglio di Fondazione oppure a terzi (direttori).

#### **Art. 8 Riunioni del Consiglio di Fondazione / Delibere**

- 8.1 Il Consiglio di Fondazione è convocato ad opera del suo Presidente, previa indicazione dell'ordine del giorno, ogniqualvolta le esigenze gestionali lo richiedano, almeno due volte l'anno. La convocazione alle riunioni del Consiglio di Fon-

dazione avviene per scritto almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

- 8.2 Il Consiglio di Fondazione delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, salvo diverse disposizioni del presente statuto. In caso di parità di voti, la trattanda viene rimandata alla seduta successiva.
- 8.3 Le decisioni prese per via circolare (anche elettronica) sono consentite a condizione che nessun membro richieda la discussione orale
- 8.4 Il Consiglio di Fondazione redige un protocollo delle discussioni e delibere. Il verbale di approvazione del rendiconto annuo e di ulteriori importanti delibere deve essere inoltrato all'Autorità di vigilanza.

#### **Art. 9 Contabilità**

- 9.1 L'esercizio contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- 9.2 Il Consiglio di Fondazione allestisce il rendiconto annuo (bilancio, conto economico e allegato) e la relazione di gestione.
- 9.3 Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, la Fondazione inoltra all'Autorità di vigilanza il rendiconto annuo, la relazione di gestione, la relazione dell'Ufficio di revisione, il protocollo di approvazione del Consiglio stesso nonché l'eventuale elenco dei titoli.

#### **Art. 10 Ufficio di revisione**

- 10.1 Il Consiglio di Fondazione designa un Ufficio di revisione abilitato a fornire servizi di revisione.
- 10.2 L'Ufficio di revisione è nominato per un periodo di 2 esercizi ed è rieleggibile.
- 10.3 L'Ufficio di revisione è tenuto a sottoporre al Consiglio di Fondazione i risultati delle verifiche annuali allegando la relativa relazione. Detto Organo deve altresì vigilare affinché vengano rispettate le disposizioni fissate nello statuto e gli scopi della Fondazione.
- 10.4 L'Ufficio di revisione deve informare il Consiglio di Fondazione di eventuali lacune constatate durante la sua attività di controllo.
- 10.5 L'Autorità di vigilanza può, a condizione che sussistano i presupposti di legge, concedere l'esonero dall'obbligo di designare un Ufficio di revisione.

### **III. Modifica dello statuto e scioglimento della Fondazione**

#### **Art. 11 Modifica dello statuto di Fondazione**

Il Consiglio di Fondazione è autorizzato, previa decisione unanime, ad inoltrare all'Autorità di vigilanza competente, la richiesta di modifica dello statuto della Fondazione, ai sensi degli artt. 85, 86 e 86b del Codice civile.

#### **Art. 12 Scioglimento della Fondazione**

- 12.1 Lo scioglimento della Fondazione può avvenire soltanto per motivi previsti dalla legge (art. 88 CC) ed esclusivamente con il consenso dell'Autorità di vigilanza.
- 12.2 In caso di scioglimento, il Consiglio di Fondazione destina il patrimonio residuo disponibile ad organizzazioni no profit al beneficio dell'esenzione fiscale, che perseguono finalità analoghe alle proprie e con sede in Svizzera. La restituzione del patrimonio della Fondazione al fondatore o ai suoi successorie legali non è contemplata.

### **IV. Registro di Commercio e vigilanza**

#### **Art. 13 Registro di Commercio e vigilanza**

La Fondazione è iscritta nel Registro di Commercio del Cantone Ticino ed è soggetta alla vigilanza dell'Autorità competente.

Lugano, 24 febbraio 2022

Vicepresidente Fondazione ingrado  
Alberto Cotti

Direttrice ingrado  
Karin Gianola